

Oggetto: Ditta Baucina Recycling Tyres srl, - P.IVA: 06271410828, con sede legale in via Giulio Cesare n. 35, ed impianto in c/da Pizzillo, scorrimento veloce PA/AG S.P.6, nel Comune di Baucina (PA).
Impianto di rifiuti non pericolosi autorizzato ex 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
DDS n. 1180 del 29.07.2014. **Rinnovo e modifiche.**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

Il Dirigente del Servizio

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** La Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.r. 24 del 24.8.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”;
- Visto** il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto** il D.M. 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai DD.MM. Ambiente 09 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 5 aprile 2006 n.186; l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista** l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto** il D.lgs.42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”;
- Vista** la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Visto** il D.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.lgs.81 del 09 aprile 2008, e ss.mm.ii., recante “*Attuazione dell’art. I della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- Visto** il D.M. 17 dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.r. 08 aprile 2010, n.9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- Visto** il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*”;
- Visto** il D.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- Vista** la disposizione commissariale (ex OPCM n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- Visto** il D.lgs.33 del 14.3.2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- Vista** la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- Visto** il D.lgs.104 del 16.6.2017, “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la*



- valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. I e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114”;*
- Vista** la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stocaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Visto** il D.P.Reg. 10 del 21 aprile 2017 “*Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Visto** il D.P.Reg. 8 del 12 marzo 2021 “*Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Visto** il D.lgs.116 del 03.9.2020, “*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- Vista** la L.r.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*”;
- Visto** il D.P.Reg. del 05.4.2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01.6.2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r.3/2016;
- Visto** il Decreto n. 436 del 13.02.2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing.Maurizio Costa l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto** il D.D.G. n.1084 del 17.10.2022 con il quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile ad interim del Servizio 6, “*Autorizzazione Rifiuti*”, all'arch. Rosalba Consiglio;
- Visto** il D.D.G. n.90 del 15.02.2023 con il quale il Dirigente del DRAR conferisce deleghe ex art.8 comma 1 lett.c L.R. 10/2000 ai Dirigenti delle Strutture Intermedie dei Dipartimenti per l'adozione di tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali;
- Vista** il titolo attestante la disponibilità dell'area su cui ricade l'impianto in oggetto, Decreto di trasferimento del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Esecuzioni Immobiliari, nella procedura esecutiva immobiliare n. 235/2014, in favore della ditta Baucina Recycling Tyres srl;
- Vista** la nota prot. DRAR n. 30742 del 10.07.2015, di approvazione delle garanzie finanziarie, polizza fidejussoria n. N00173/A0460749, e relativa appendice, con effetto dal 10.09.2014 al 19.05.2023 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. per un importo assicurato pari ad € 224.158,00 (duecentoventiquattromilacentocinquantotto/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con il provvedimento di cui in oggetto;
- Vista** l'istanza della Ditta del 07.09.2020, assunta al prot. DRAR al n. 34836 di pari data, con richiesta di inserimento dei seguenti CER, 160119, 170203, 191204, con allegata la seguente documentazione:
- planimetria attuale dell'impianto;
 - planimetria futura dell'impianto;
 - copia del DDS n. 1180/2014.
- Vista** la nota della Ditta del 27.10.2020, assunta al prot. DRAR al n. 42239 del 28.10.2020, di comunicazione istallazione impianto di lavaggio delle gomme ed impianto di filtrazione delle acque di lavaggio a ciclo chiuso, al fine di adeguare l'impianto al D. Lgs. n. 78 del 31.03.2020 e di contestuale richiesta di rinnovo del provvedimento autorizzativo in argomento, con allegata la seguente documentazione:
- copia del DDS n. 1180/2014;
 - planimetria dell'impianto con indicazione dell'impianto di filtrazione;
 - particolari dell'impianto di filtrazione;
- Vista** la nota prot. DRAR n. 26763 del 22.07.2022, di estensione temporale ex 208 comma 12) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;



- Vista** la nota della Ditta del 19.09.2022, assunta al prot. DRAR al n. 33258 di pari data, con la quale nell'ambito delle operazioni di selezione e cernita già autorizzate, all'interno dell'area di impianto, si chiede l'inserimento di un macchinario utile a controllare lo stato degli pneumatici ed eventualmente separare quelli idonei, da avviare al mercato dell'usato o ricostruibili, con allegata la seguente documentazione:
- Relazione tecnica;
 - planimetria impianto con indicazione della collocazione dei macchinari;
- Vista** la nota della Ditta del 10.02.2023, assunta al prot. DRAR al n. 5291 di pari data, con la quale si chiede la modifica non sostanziale del DDS 1180, consistente nella sostituzione dei macchinari ormai vetusti con nuovi macchinari tecnologicamente più avanzati, performanti ed utili al contenimento del consumo energetico, fermo restando il quantitativo di rifiuti già autorizzato, con allegata la seguente documentazione:
- relazione tecnica sostituzione linea di produzione granulato in gomma;
 - planimetria attuale e post intervento impianto di granulazione;
 - copia del DDS 34/SRB del 29.02.2008;
 - copia del DDS 1180/2014;
 - copia DDG 1008/2022;
 - preventivo di spesa e scheda tecnica della linea di futura istallazione;
 - graduatoria di cui all'art. 9 comma 5 del D.M. 10 febbraio 2022;
- Vista** la nota della Ditta del 10.02.2023 assunta al prot. DRAR al n. 5292 di pari data, con la quale si comunica l'istallazione di un secondo filtro di aspirazione delle polveri in prossimità di quello già presente e che lo stesso non avrà un punto di emissione proprio, ma entrambi i filtri avranno un unico punto di emissione, nel rispetto dei limiti già autorizzati, con con allegata la seguente documentazione:
- planimetria attuale dell'impianto;
 - planimetria futura dell'impianto;
 - schema con due filtri e cammino unico;
 - copia del DDS 34/SRB del 29.02.2008;
 - copia del DDS 1180/2014;
- Vista** la nota prot. DRAR n. 17387 del 04.04.2023, di accettazione delle garanzie finanziarie, polizza N00173/A0460749, appendice n. 10, con effetto dal 19.05.2023 al 19.05.2026 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. per un importo assicurato pari ad € 224.158,00 (duecentoventiquattromilacentocinquantotto/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con il citato DDS n. 1180;
- Vista** la nota prot. DRAR n. 18783 del 14.04.2023, di richiesta pagamento della tassa di concessione governativa e di sottoscrizione del patto di integrità;
- Vista** la nota della Ditta del 17.04.2023 assunta al prot. DRAR al n. 18925 di pari data, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:
- copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa effettuato in data 16.04.2023, per un importo pari ad € 180,76;
 - patto di integrità sottoscritto dal rappresentante legale della Ditta;
- Considerato** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del D.Lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;
- Visto** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Confindustria Sicilia;
- Considerato** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza,



propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'art.91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Visto il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Assessorato, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuale norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la vigente normativa di settore;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è rinnovata l'autorizzazione alla ditta **Baucina Recycling Tyres srl**, - P.IVA: **06271410828**, con sede legale in via Giulio Cesare n. 35, ed impianto in c/da Pizzillo, scorrimento veloce PA/AG S.P.6, nel Comune di Baucina (PA), di cui al provvedimento DDS n. 1180 del 29.07.2014, impianto di rifiuti non pericolosi, per lo svolgimento delle operazioni R3, R4, R12 e R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. ed è contestualmente approvato il nuovo lay-out d'impianto con le modifiche di cui alle premesse, (vedi planimetria impianto con indicazione comunicazioni, in scala 1:500 a corredo del presente provvedimento).

La Ditta potrà gestire i seguenti quantitativi:

- **Capacità complessiva nel contemporaneo:**
- 1100 t (6.000 mc);
- **potenzialità annua calcolata su 300 giornate lavorative:** 12.000 t (60.000 mc/anno);

Per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento vigono le prescrizioni riportate e/o richiamate nel succitato DDS 1180/2014.

La scadenza dell'autorizzazione è fissata in anni dieci dalla data del presente decreto e può essere rinnovata, a tal fine entro 180 giorni dalla data di scadenza deve essere presentata apposita istanza.

Art.2

La Ditta nell'esercizio delle attività autorizzate di cui in oggetto, potrà gestire i seguenti codici CER:

- 160103 pneumatici fuori uso;
- 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*;
- 160119 plastica;
- 170203 plastica;
- 191204 plastica e gomma;

Art.3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno essere rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni di carattere generale:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 152/06, e ss.mm.ii;
2. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 203 del 31.07.2022 (disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 101 del 31 luglio 2020) "Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti";
3. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti in impianto è pari a mesi 12;
4. La gestione dell'Impianto deve rispettare la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
5. L'Impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Impianto previste nel Progetto;



6. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
7. I rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente da quelli per lo smaltimento. Tutte le aree di gestione devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle attività ivi svolte (R13 o D15) e dei Codici EER;
8. I rifiuti devono essere stoccati all'interno di contenitori o vasche. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero si rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
9. Devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento di tutte le acque reflue prodotte in impianto;
10. Per la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto, ai sensi delle leggi vigenti;
11. La ditta è onerata al rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art.179 del d.lgs. 152/2006 e può discostarsi, nell'ambito delle operazioni autorizzate, nei casi previsti dal comma 3 del predetto articolo;
12. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
13. I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
14. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;
15. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
16. Per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
17. Deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
18. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

Art.4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 15 del D.lgs. n.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.5

La Ditta, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previste dalla vigente normativa, a copertura delle attività autorizzate con il presente provvedimento, sia per il periodo di esercizio che di post esercizio.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3



della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.4064 del 15.3.2018;

Inoltre dovrà essere inviato:

- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

La ditta è altresì onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 4, i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.6

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Baucina (PA), alla Città Metropolitana di Palermo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e ad ARPA Sicilia, a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

Art.7

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

1) Autorizzazione allo scarico di cui alla parte III, sezione II, titolo III, capo III del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art.8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.10

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art. 8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.lgs. 152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.



Art.11

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104.2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Baucina (PA), Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia, ASP SPRESAL, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico e al Servizio 4 di Questo Dipartimento.

L'Istruttore

(dott. Giuseppe Curione)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

Il Dirigente del Servizio ad interim

(arch. Rosalba Consiglio)